VICENZA HOLDING SPA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
PUBBLICI RELATIVI AGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI
E FORNITURE RIENTRANTI NEI SETTORI ORDINARI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

- Definizioni -

- 1. Ai fini del presente Regolamento, i seguenti termini, ove utilizzati, avranno in Convenzione sia al singolare sia al plurale il significato loro qui di seguito attribuito:
- ANAC Indica l'Autorità Nazionale Anticorruzione
- Osservatorio Regione Veneto: Indica l'Osservatorio regionale sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Elenco dei fornitori: Indica l'Elenco dei fornitori di beni e servizi ed esecutori di lavori istituito da Vicenza Holding S.p.A.;
- Appalti pubblici: Indica i contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi (compresi gli incarichi professionali);
- Codice degli Appalti: Indica il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, per brevità, anche il Codice);
- Linee Guida ANAC: Indica gli atti di carattere generale, ricompresi nella cd. Soft-regulation, volti a dare attuazione alle disposizioni del Codice, la cui emanazione è demandata all'ANAC. Essi sono adottati con Decreto del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), previo parere delle competenti commissioni parlamentari;
- Provvedimenti attuativi: Sono i provvedimenti di attuazione e di dettaglio, espressamente previsti dal codice o emanati anche ove non espressamente previsti;
- Appalti di Lavori: Indica i contratti aventi per oggetto l'esecuzione oppure la progettazione e l'esecuzione di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
- Appalti di Servizi: Indica i contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi (comprese le prestazioni di opera intellettuale);

- Appalti di Fornitura: Indica i contratti aventi ad oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione, per l'acquisto di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
- Contratti Esclusi: Indica i contratti di cui alla Parte I, Titolo II, artt. 4-20 esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice degli Appalti;
- Settori ordinari: Indica i contratti relativi alle tipologie di lavori, servizi e forniture diversi da quelli rientranti nei settori speciali;
- Settori speciali: Indica i contratti relativi alle tipologie di lavori, servizi e forniture nei settori del gas ed energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti e aeroporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, ai sensi degli artt. Da 114 a 141 del Codice;
- Contratti di Rilevanza Comunitaria: Indica i contratti il cui valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie di cui all'art. 3 del Regolamento che non rientrino tra i Contratti Esclusi;
- Contratti Sotto Soglia: Indica i contratti il cui valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore alle soglie di cui all'art. 3 del Regolamento che non rientrino tra i Contratti Esclusi;
- Stazione appaltante: Indica la società Vicenza Holding S.p.A. di seguito e per brevità anche VH o Società);
- Profilo del Committente: Indica il sito informatico della Società;
- Operatore Economico: Indica una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente, senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE), costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
- Regolamento: Indica il presente documento;
- Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Indica il soggetto cui sono attribuite
 le funzioni e i compiti di cui all'art. 31 del Codice degli Appalti;
- Procedure Aperte: Indica le procedure di affidamento, di cui all'art.10 del presente regolamento, in cui ogni Operatore Economico interessato può

- presentare un'offerta a seguito della pubblicazione di Bando di gara con le modalità stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente;
- Procedure Ristrette: Indica le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti con le modalità stabilite dal Codice (Art. 61);
- Procedure competitive con negoziazione: Indica le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare in risposta ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla Stazione appaltante per la selezione qualitativa (art.62);
- Procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara: Indica le procedure di affidamento in cui gli operatori economici vengono invitati dalla Stazione appaltante senza una previa pubblicazione di un bando di gara, a formulare un'offerta. Si tratta di una procedura applicabile nei casi di cui all'art.
 63 del Codice, previa idonea motivazione da parte della Stazione appaltante;
- Dialogo competitivo: Indica le procedure di affidamento in cui gli operatori economici possono richiedere di partecipare in risposta ad un bando di gara o avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla Stazione appaltante per la selezione qualitativa. L'aggiudicazione avviene unicamente sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 64);
- Partenariato per l'innovazione: Indica le procedure di affidamento a cui le Stazioni appaltanti possono ricorrere per l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi ed acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano, e tale esigenza non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizioni che le forniture, i servizi o i lavori risultanti corrispondano a livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra la Stazione appaltante e il partecipante (art.65).
- Accordo Quadro: Indica un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, per un periodo massimo di quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e un massimo di otto anni per gli appalti nei settori speciali. Nei settori speciali, gli appalti basati su un

- accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso;
- Procedure Negoziate su inviti: Indica le procedure di affidamento in cui la Società consulta gli Operatori Economici da essa scelti con le modalità di cui agli articoli 12 e 13 del presente Regolamento;
- Affidamento Diretto: Indica l'affidamento diretto di un Appalto di Lavori, di un Appalto di Servizi e/o di un Appalto di Forniture al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 14 del presente Regolamento;
- Manifestazione d'interesse: Indica il documento con il quale gli operatori
 economici manifestano alla stazione appaltante, il proprio interesse ad essere
 invitati dalla stessa a partecipare alla gara per l'aggiudicazione di un
 determinato appalto descritto nell'avviso pubblico;
- Indagini di mercato: Indica l'attività di esplorazione del mercato svolta, ai sensi dell'art. 36, comma 7 del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, dalle amministrazioni aggiudicatrici prima dell'avvio di una procedura di appalto e preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche oggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

- Ambito di Applicazione ed esclusioni -

1. Il presente Regolamento, adottato in conformità al disposto di cui all'art. 36, comma 8, del Codice degli Appalti, disciplina le modalità per l'affidamento e l'esecuzione, da parte della Società, di Contratti relativi ad Appalti di Lavori, Servizi e Forniture, ivi compresi gli affidamenti degli incarichi ai professionisti; sia nei settori ordinari che nei settori speciali.

- 2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano ai Contratti Esclusi, di cui agli articoli 4 20 del Codice degli Appalti. In questi casi, VH applica i principi: di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
- 3. Il presente Regolamento si applica anche al conferimento di incarichi professionali esterni. Sono esclusi: gli incarichi ai componenti di organismo di controllo interno; alla partecipazione di esperti in qualità di relatori o docenti a convegni o seminari organizzati dalla società; alle consulenze per richieste di pareri ad esperti; agli incarichi di ricerca e di studio, agli incarichi ai professionisti legali e fiscali.
- 4. Non sono sottoposte al presente Regolamento le spese c.d. economali e precisamente: acquisto di valori bollati; spese postali; spese per iscrizioni a corsi, convegni; spese di rappresentanza in generale; spese per lavori di stampa e tipografia e comunque acquisti di modesta entità inferiori ad Euro 500,00.

- Soglie Comunitarie -

1. Ai fine del presente Regolamento, che disciplina gli affidamenti indicati all'articolo 2, comma 1, assume rilevanza la distinzione tra soglie comunitarie nel settore ordinario e soglie comunitarie nei settori speciali.

Precisamente, nei settori ordinari, le soglie di rilevanza comunitaria sono attualmente pari a:

- Euro 5.548.000,00 per gli appalti di lavori;
- Euro 221.000 per gli appalti di forniture, di servizi per i concorsi pubblici di progettazione;
- Euro 750.000 per i contratti di servizi sociali e per gli altri servizi di cui l'allegato IX del Codice;

mentre, nei settori speciali (non oggetto di applicazione a VH), le soglie di rilevanza comunitaria sono attualmente pari a:

- Euro 5.548.000,00 per gli appalti di lavori;
- Euro 443.000,00 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi di progettazione;
- Euro 1.000.000,00 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specificatamente elencati all'allegato IX del Codice degli Appalti.
- 2. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione dalla data di entrata in vigore a seguito di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
- 3. Il calcolo del valore stimato degli affidamenti di lavori, servizi e forniture è effettuato in conformità ai criteri indicati all'articolo 35 del Codice degli Appalti al momento dell'avvio della procedura di affidamento del contratto.

Articolo 4

- Principi Comuni -

- 1. L'affidamento e l'esecuzione degli Appalti da parte di VH, ai sensi del presente Regolamento, avviene in conformità ai principi del Trattato UE, garantendo la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione, nonché i principi del Codice Etico adottato dalla società, in attuazione dei principi enunciati dall'articolo 30, 34 e 42 del D.Lgs 50/2016.
- 2. La pubblicità degli avvisi di gara e l'informazione sull'esito delle procedure devono essere garantite.
- 3. I concorrenti devono essere informati dell'esistenza di un codice etico della Società e ne devono accettare le regole.

- 4. Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.
- 5. Non possono essere richieste garanzie o imposte penalità di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all'interesse della Società all'adempimento.
- 6. Deve essere rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
- 7. Rispetto all'azione interna le procedure, le azioni e le attività devono essere ispirate al principio di economicità, e cioè all'impiego ottimale delle risorse a disposizione; devono conformarsi al principio di efficacia, e cioè all'obbligo di conseguire un determinato risultato tramite un'azione idonea; devono riferirsi al principio di efficienza, e cioè all'obbligo di rapportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato.
- 8. Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di alcune norme del presente Regolamento o quelle del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare artificiosi frazionamenti è necessario effettuare una corretta definizione e programmazione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripetizione nel tempo, adottando il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici in attuazione di quanto previsto dall'art. 21 del codice e secondo le modalità definite dal D.M. M.I.T del 16/01/2018 n. 14. Non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizio di carattere continuativo che è previsto si svolgano durante l'intero anno di riferimento. Analogo divieto è disposto per forniture e somministrazioni che vengono frazionate per periodi inferiori all'anno allo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del presente Regolamento o a quelle del Codice dei Contratti Pubblici.
- 9. L'affidamento a professionisti esterni (collaboratori dell'A.U. in condizioni di autonomia ed indipendenza da quest'ultimo), delle funzioni delegabili oggetto del

presente Regolamento, deve essere motivata da accertate carenze in organico delle professionalità richieste o da esigenze gestionali.

Articolo 5

- Trasparenza e Comunicazioni -

- 1. Tutte le informazioni relative alle procedure per l'affidamento degli Appalti soggette al presente Regolamento previste all'art. 29 del Codice sono pubblicate ed aggiornate sul Profilo del Committente nella sezione "Società Trasparente".
- 2. I Bandi di gara e la relativa documentazione relativa alle procedure di gara aperte, ristrette, negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, vengono pubblicate sul sito internet della società. Gli inviti a manifestare interesse a partecipare ad una successiva procedura di gara vengono pubblicati sul sito internet della Società. Per le procedure ad inviti, la documentazione di gara viene inviata mediante pec.
- 3. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alle singole procedure di gara sono effettuate, di norma, utilizzando mezzi di comunicazione elettronica. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare in via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alle procedure di affidamento.
- 4. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una loro combinazione.
- 5. La Società assicura la tracciabilità degli atti inerenti alle singole fasi del procedimento con idonee modalità, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'art. 53 "Accesso agli atti e riservatezza" del Codice degli Appalti.

TITOLO II

AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Articolo 6

- Autorizzazione all'avvio della procedura -

- 1. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto, dai regolamenti adottati, da eventuali procure generali e/o speciali, o dall'attribuzione di specifiche deleghe funzionali. L'autorizzazione all'avvio della procedura è atto di competenza dell'Amministratore Unico o di suo delegato, se si tratta di un'iniziativa prevista nel Budget e/o nel Piano d'Ambito e se non prevista a budget con il limite di spesa indicato nel sistema di deleghe e procure vigente; negli altri casi l'avvio della procedura è di competenza dell'Organo amministrativo previa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.
- 2. L'autorizzazione all'avvio della procedura avviene con l'Atto di nomina del RUP o del Responsabile della fase di affidamento, che non produce effetti giuridici verso terzi. Nei casi in cui, l'avvio della procedura sia rimessa al potere autorizzatorio dell'Organo amministrativo, l'autorizzazione risulta da apposita delibera.

Nell'atto di avvio della procedura, oltre alla nomina del RUP o Responsabile della fase di affidamento vengono indicati quali contenuti minimi:

- a) l'oggetto dell'affidamento;
- b) durata del contratto;
- c) l'importo stimato dell'affidamento.

- Responsabile del Procedimento -

- 1. In ragione della particolare struttura organizzativo-gestionale e della relativa dotazione organica di VH, il RUP è generalmente individuato nell'A.U. della Società (od in altro soggetto esterno direttamente collaboratore di quest'ultimo in possesso di adeguata formazione ed esperienza in materia). Il RUP svolge i compiti previsti dall'art. 31 del Codice e dalle altre specifiche disposizioni dello stesso nonché dalle Linee Guida ANAC in materia e, in particolare:
- a) promuove, sovrintende e coordina tutte le attività tecniche, preliminari, propedeutiche ed attuative finalizzate alla stesura del progetto/capitolato d'appalto da sottoporre ad approvazione nell'ambito della determina/delibera a contrarre;
- b) propone l'eventuale procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto, la tipologia del contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione;
- c) coordina l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione della documentazione di gara;
- d) monitora i tempi di svolgimento della procedura;
- e) raccoglie, verifica e trasmette all'ANAC e all'Osservatorio regionale i dati e gli elementi relativi alla procedura ed all'affidamento secondo le prescrizioni del Codice;
- f) collabora con il responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione ai fini degli adempimenti previsti dalla L. 190/2012 e dal PTPCT;
- g) controlla il corretto e regolare svolgimento della procedura e del contratto e propone l'adozione di misure correttive e/o decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- h) verifica, avvalendosi eventualmente del supporto della Commissione Giudicatrice, la congruità delle offerte;

- i) garantisce la corretta applicazione delle misure di sicurezza contrattualmente previste e il rispetto della normativa in materia (D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.).
- L'A.U., all'avvio della procedura di cui al precedente articolo 6, individua, in base al modello di organizzazione interno, il Responsabile del Procedimento (RUP) per ogni procedura di affidamento.
- 2. Nel caso non sia specificatamente delegata, la funzione del Responsabile del Procedimento è assunta direttamente dall'A.U.
- 3. Il Responsabile del Procedimento deve essere in possesso del titolo di studio e della competenza adeguati in relazione ai compiti per cui viene nominato in conformità alle Linee Guida ANAC. Nel caso in cui nell'organico della Società non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti proprio del Responsabile Unico del Procedimento, la Società potrà affidare, con le procedure previste dal presente Regolamento, i compiti di supporto alle attività del Responsabile Unico del Procedimento a soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale.
- 4. Il Responsabile del Procedimento assume i compiti e le funzioni espressamente previste nell'art. 31 del Codice, nelle Linee Guida ANAC e nella L. n. 241/1990. Nella lettera di nomina potranno essere assegnati ulteriori compiti.

- Codice Identificativo Gara -

1. Nelle procedure di affidamento indette dalla Società in applicazione del presente Regolamento dovranno essere rispettati gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (CIG), il pagamento del contributo attraverso il sistema SIMOG, in conformità alle disposizioni pro tempore vigenti emanate dall'ANAC, la successiva rendicontazione nel sito ANAC e nell'Osservatorio regione Veneto e gli obblighi di pubblicità previsti dal Codice.

TITOLO III

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Articolo 9

- Procedure di affidamento -

- 1. La Società provvederà all'affidamento dei lavori, servizi e forniture rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, per il tramite delle seguenti procedure, scelte di volta in volta, tenendo conto del valore e delle particolarità dell'appalto: Procedure aperte, Procedure ristrette, Procedure competitive con negoziazione, Procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara; Dialogo competitivo, Partenariato per l'innovazione quando sussistono le condizioni di cui all'art. 65 del Codice.
- 2. Indipendentemente dalla tipologia e dagli importi dell'affidamento, la Società si riserva di procedere mediante Procedure Aperte o ristrette ogniqualvolta la stessa venga ritenuta necessaria in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche dell'appalto da affidare.

Articolo 10

- Procedure Aperte -

- 1. Sia per i settori ordinari che per i settori speciali, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, la Società provvederà all'affidamento mediante procedura aperta, con pubblicazione di bando secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente e della documentazione di gara sul proprio sito informatico.
- 2. Il bando di gara dovrà recare i contenuti indicati nell'allegato XIV, Parte II, del Codice degli Appalti.
- 3. Il termine per presentare l'offerta è fissato dal bando di gara, comunque in misura non inferiore a 35 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sul sito

informatico della Società. Detto termine può essere ridotto di 5 giorni nel caso di presentazione delle offerte per via telematica.

Articolo 11

- Altre procedure di affidamento -

Nei casi in cui la Società intenda applicare una delle altre procedure previste dal precedente art. 10 comma 1, trovano applicazione gli artt. 54 e ss. del Codice.

Articolo 12

- Procedure Negoziate su invito nei settori ordinari -
- 1. Nell'ambito dei settori ordinari, la Società provvederà ad affidare mediante procedura ad inviti, senza previa pubblicazione di un bando, i seguenti lavori, servizi e forniture:
- a) lavori di importo compreso tra Euro 40.000 e Euro 150.000;
- b) servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
- c) lavori di importo pari o superiore a Euro 150.000 ed inferiore a 1 milione di euro.

Il soggetto affidatario verrà scelto mediante procedura di gara cui saranno invitati:

- nei casi previsti dalle lettere a) e b), almeno 10 operatori economici;
- nel caso previsto dalla lettera c), almeno 15 operatori economici;

individuati sulla base di indagini di mercato oppure estratti da apposti elenchi di operatori economici che potranno essere adottati dalla Società, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.

- Affidamento diretto -

1. Nei Settori ordinari, l'affidamento dei lavori, servizi e forniture potrà avvenire mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento per gli appalti di importo inferiore a Euro 40.000.

Gli operatori economici da invitare saranno individuati mediante indagine di mercato oppure estratti da apposti elenchi di operatori economici adottati dalla Società.

- 2. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore superiore a € 10.000 e inferiore a € 40.000, il soggetto affidatario verrà scelto mediante procedura di gara informale cui saranno invitati almeno n. 3 operatori economici selezionati con le modalità di cui ai precedenti punti 1 e 2.
- 4. Per gli affidamenti di valore uguale o inferiore a € 10.000, il soggetto affidatario viene individuato senza confronto competitivo selezionato con le modalità di cui ai precedenti punti 1 e 2.
- 5. Il Responsabile del Procedimento, nel caso in cui non vi siano soggetti iscritti nell'Elenco dei fornitori, potrà svolgere una preliminare indagine semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i fabbisogni della Società e la platea dei potenziali affidatari.
- 6. E' ammesso l'invito anche all'operatore economico uscente purchè i nominativi degli invitati siano stati estratte dall'Elenco fornitori aziendale mediante un sistema di estrazione sistematica e vi sia adeguata motivazione espressa dal Responsabile del procedimento, avendo riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto.

- Elenco dei fornitori -

- 1. La Società si avvale dell'Elenco ufficiale dei fornitori di lavori, servizi e forniture per i settori speciali.
- 2. Le modalità di accreditamento e di valutazione degli Operatori Economici, nonché di aggiornamento degli elenchi sono disciplinate dal "Regolamento per l'accreditamento e la valutazione dei Fornitori di beni e servizi ed Esecutori dei Lavori" pubblicato sul sito internet della Società.
- 3. Per i soggetti iscritti sono già stati comprovati i requisiti di ordine generale, di carattere professionale, economico-finanzario e tecnico professionale.

Nell'ambito delle singole procedure potranno comunque essere individuati requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'iscrizione all'Elenco fornitori.

TITOLO IV

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLE PROCEDURE

Articolo 15

- Operatori Economici ammessi alle procedure -

- 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento gli Operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p) del Codice degli Appalti, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
- 2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- 3. Rientrano altresì nella definizione di Operatori Economici ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria:
- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici

decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Articolo 16

- Requisiti di partecipazione -

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette dalla Società dovranno possedere i requisiti di ordine generale

di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti e di idoneità professionali di cui all'art. 83 del Codice degli Appalti.

- 2. Ai fini della partecipazione alle procedure di cui al presente Regolamento, gli Operatori Economici dovranno altresì essere in possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica e professionale, che saranno specificatamente indicati dalla Società in relazione a ciascun affidamento.
- 3. I requisiti richiesti dalla Società dovranno essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'Appalto, tenendo presente l'interesse della Società ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. L'operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi della capacità di altri soggetti in conformità a quanto previsto all'art. 89 del Codice dei contratti pubblici.
- 4. Il requisito di idoneità professionale può essere dimostrato attraverso attestazione dell'iscrizione al registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto.
- 5. Sono rigorosamente esclusi dalla partecipazione alle procedure di scelta del contraente i soggetti che non soddisfano i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici

Articolo 17

- Avvalimento -

1. Ai fini della comprova dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica e professionale è ammesso l'avvalimento alle condizioni e limiti di cui all'art. 89 del Codice degli Appalti.

- Garanzie a corredo dell'offerta -

1. La costituzione di garanzie a copertura della mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione sarà dovuta esclusivamente laddove prevista nella lettera d'invito o nel bando di gara ed alle condizioni indicate nei predetti documenti.

Articolo 19

- Codice Etico -

- 1. Gli operatori economici, all'atto della partecipazione alle procedure di cui al presente Regolamento e/o della stipula del contratto dovranno accettare espressamente i principi e le modalità comportamentali indicate nel Codice Etico della società.
- 2. Nel caso di procedure per l'affidamento di servizi di collaborazione/consulenza, ogni concorrente dovrà inoltre dichiarare all'atto dell'Iscrizione nell'Elenco fornitori e all'atto della presentazione dell'offerta all'insussistenza delle cause di incompatibilità previste nel Codice Etico.
- 3. Il Codice Etico adottato da Vicenza Holding S.p.A. quale parte integrante del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, integra il quadro normativo al quale la Società, i suoi amministratori, e tutti i destinatari sono volontariamente sottoposti.
- 4. Il Codice Etico adottato da Vicenza Holding S.p.A. è consultabile/scaricabile sul sito della Società alla sezione Amministrazione Trasparente e deve essere espressamente richiamato in tutti i contratti con obbligo per gli operatori contraenti con Vicenza Holding S.p.A. di attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e l'eventuale risarcimento del danno patito.

TITOLO V

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE

Articolo 20

- Criteri di aggiudicazione -

- 1. Nei settori ordinari, la scelta del criterio di aggiudicazione avviene nel rispetto dall'art. 95 del Codice.
- 2. Laddove il criterio di aggiudicazione sia quello d'offerta economicamente più vantaggiosa, la Società individuerà nella lettera d'invito i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun criterio di valutazione prescelto potranno essere previsti, ove necessario, sub-criteri e subpesi.

Articolo 21

- Operazioni di Gara –

- 1. L'espletamento delle operazioni di gara è demandato al RUP/Responsabile del Procedimento in fase di affidamento.
- 2. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione adottato sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta tecnica e di quella economica sarà demandata ad apposita commissione nominata dall'A.U. o al RUP/Responsabile della fase di affidamento se a lui delegata tale funzione nella lettera di nomina. Negli appalti relativi ai settori ordinari, la Commissione sarà nominata nel rispetto dell'art 77 del Codice. Tra i componenti interni alla società viene nominato il Presidente. La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 3. Le sedute di gara, siano esse svolte dal Responsabile Unico del Procedimento ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad

eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

Articolo 22

- Verifica di anomalia -

- 1. Il Responsabile Unico del Procedimento potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
- 2. Il Responsabile del Procedimento richiederà per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni, la presentazione per iscritto delle giustificazioni. L'offerta sarà esclusa solo ove le giustificazioni fornite non siano idonee a dimostrare la congruità complessiva dell'offerta sottoposta a verifica.

Articolo 23

- Soccorso istruttorio -

- 1. Le carenze di qualsiasi elemento formale delle offerte, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.
- 2. Il Responsabile del Procedimento assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni presentate, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura.
- 3. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

- Aggiudicazione -

- 1. Individuata la graduatoria degli offerenti, il Responsabile del Procedimento trasmette all'A.U. (e se vi è coincidenza tra la figura dell'A.U. e del Responsabile del Procedimento, all'Assemblea dei Soci), la proposta di aggiudicazione, corredata dai verbali di gara. Questi, verificata la proposta, provvede all'approvazione della proposta di aggiudicazione.
- 2. La graduatoria diventa definitiva dopo la verifica, con esito positivo, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale dell'aggiudicatario provvisorio, da effettuarsi con le modalità di cui al presente articolo.
- 3. Nella proposta di aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento richiede all'aggiudicatario tutta la documentazione ritenuta utile per l'espletamento delle verifiche di cui al precedente paragrafo. Ove tale documentazione non venga fornita o non venga ritenuta conforme alle dichiarazioni presentate, il Responsabile del Procedimento esclude l'aggiudicatario provvisorio dalla procedura e provvede a verificare il secondo in graduatoria, comunicandogli l'aggiudicazione, in caso di esito positivo delle verifiche.
- 4. Nei casi di urgenza, la Società può procedere direttamente all'aggiudicazione definitiva al primo in graduatoria e, qualora nel corso delle verifiche, ravvisi delle difformità rispetto alle dichiarazioni presentate o altre irregolarità, può revocare l'aggiudicazione definitiva e procedere con il secondo in graduatoria. L'aggiudicazione può essere disposta anche nelle more dell'espletamento del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara; in tal caso deve essere espressamente indicato che l'efficacia dell'aggiudicazione è condizionata alla conclusione con esito positivo del procedimento di verifica del possesso dei requisiti richiesti.
- 4. Contestualmente alla comunicazione all'aggiudicatario dell'aggiudicazione definitiva viene trasmessa agli altri concorrenti comunicazione con cui viene indicato il nominativo dell'aggiudicatario.

5. La Società può sempre decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. É inoltre pubblicata la composizione dell'eventuale commissione giudicatrice.

TITOLO VI

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Articolo 25

- Stipulazione del contratto -

- 1. La procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture si perfeziona mediante la stipulazione del contratto in formato digitale.
- 2. Per gli affidamenti di importo non superiore ad Euro 40.000,00 la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza, secondo l'uso commerciale consistente in apposito scambio di lettere.
- 3. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, salvi i casi di cui all'art. 32, comma 10, del Codice degli Appalti.

Articolo 26

- Verifiche e regolare esecuzione -

1. La verifica della regolare esecuzione del contratto è effettuata dal RUP/Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione.

- 2. Le fatture emesse dal contraente, prima di essere ammesse al pagamento, sono sottoposte alle necessarie verifiche secondo le procedure interne della Società, per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni contrattuali e se l'esecuzione sia stata regolare.
- 3. Il Fornitore è soggetto a valutazione secondo quanto disposto dal Regolamento per la formazione e la gestione dell'Elenco fornitori della società.

- Penali per inadempienze -

- 1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, la Società nel capitolato stabilirà le penali per ritardo nell'adempimento e/o per inadempimento. Nel caso in cui l'importo totale delle penali comminate superi il 10% dell'importo contrattuale, Vicenza Holding S.p.A. si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
- 2. L'applicazione delle penali lascia impregiudicata, ai sensi dell'art. 1382 c.c., la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito dall'Impresa a condizione che tale facoltà venga prevista nei documenti di gara, inserita nel contratto e che il danno venga esplicitato e tempestivamente contestato.
- 3. La penalità potrà essere applicata all'Appaltatore, a seguito di contestazione e contestuale assegnazione di un congruo termine per eventuali controdeduzioni.

Articolo 28

- Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia -

1. Le modifiche e le varianti del contratto in corso di validità, se non comportano un aumento della spesa contrattualmente prevista, sono autorizzate direttamente dal RUP. Le modifiche/varianti che comportano un aumento di spesa sono approvate, su proposta del RUP, dall'Organo competente della Stazione Appaltante.

- 2. Il RUP redige la relazione di cui all'art., 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in corso d'opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il RUP può avvalersi dell'ausilio del DLL/DEC per l'accertamento delle condizioni che giustificano le varianti.
- 3. I contratti possono essere modificati nei casi previsti dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.
- 4. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio/ANAC con le modalità e nei termini stabiliti dal comma 14 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

- Tracciabilità dei flussi finanziari -

- 1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, tutti i contratti stipulati con gli appaltatori di lavori, servizi e forniture disciplinati dal presente Regolamento contengono, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Il Responsabile del Procedimento verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 163/2010.
- 2. La clausola negoziale di cui al presente articolo, deve prevedere l'obbligo degli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale,

ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

- 3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP), ove previsto.
- 4. I soggetti di cui al paragrafo 1 comunicano alla Società gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- 5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

TITOLO VII

NORME FINALI

Articolo 30

- Deroghe al presente Regolamento -

1. Solo in casi di urgenza sarà possibile affidare lavori, servizio o forniture derogando a quanto previsto nel presente Regolamento. In questi casi, il RUP dovrà trasmettere relazione all'A.U. (ed in caso di coincidenza tra la figura dell'A.U. e del RUP, all'Assemblea dei Soci) con indicazione delle specifiche motivazioni che hanno reso necessario l'acquisto.

- Controversie -

1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di cui al presente Regolamento, sono disciplinate dalle disposizioni contenute nella Parte VI del Codice, salvo il divieto, da inserire obbligatoriamente in tutti i contratti, di ricorso all'istituto dell'arbitrato.

Articolo 32

- Trattamento dei dati personali -

- 1. Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Vicenza Holding S.p.A. di Vicenza.
- 2. I dati raccolti nelle procedure di cui al presente regolamento saranno trattati, in base a quanto previsto dal GDPR (Regolamento EU n. 2016/679), esclusivamente nell'ambito del procedimento cui afferiscono e nel rispetto della suddetta normativa.
- 3. All'operatore economico affidatario verrà fornita l'informativa completa ai sensi del Reg. UE 679/2016, al termine della procedura concorsuale i dati conferiti dagli operatori economici partecipanti alla gara saranno conservati secondo termini di legge.

Articolo 33

- Norme finali ed entrata in vigore -

- 1. Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge protempore in vigore.
- 2. Le soglie comunitarie in base alle quali sono stabilite le procedure di cui al presente regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ogni due

anni al variare del Regolamento Comunitario che fissa le "Soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti".

- 3. Il presente Regolamento sarà soggetto a revisione ogni qual volta vi siano significative modifiche di legge od organizzative.
- 4. Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente ed entra in vigore dopo l'adozione dello stesso da parte degli organi competenti.
- 5. Il presente Regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

Articolo 34

- Entrata in vigore -

- 1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.
- 2. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dell'Organo Amministrativo della Società.